SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA -

N. 1151

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro delle finanze (TREMONTI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

col Ministro del tesoro (DINI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica (PAGLIARINI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	15
Disegno di legge	»	22
Testo del decreto-legge	»	23

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge si concentra su evasione ed amministrazione fiscale, per ragioni che sono insieme di gettito e di giustizia.

1. L'Evasione fiscale

1.1. La dimensione dell'evasione fiscale in Italia.

L'evasione fiscale in Italia è stimabile:

in termini di flusso, in circa 100.000 miliardi di lire all'anno;

in termini di stock, in circa 500.000 miliardi di lire, pari al flusso annuale moltiplicato per cinque, quanti sono i periodi normalmente «aperti» all'azione fiscale. Quando l'azione fiscale si prescrive, l'evasione cessa, infatti, di essere tale, almeno agli effetti dei gettiti (per una più esplicita evidenza in materia, si veda la tabella n. 1 allegata alla relazione).

1.2. Le cause morali, materiali e soprattutto legali, dell'evasione fiscale italiana.

In Italia, l'evasione fiscale ha cause morali (anzi, immorali) e cause materiali: ha causa nella modesta lealtà dei cittadini verso le istituzioni; ha causa nella diffusione vastissima sul territorio nazionale delle micro-imprese, che per loro conto hanno strutturalmente vaste *chances* di evasione.

Ma questa coppia di fattori, pure forte, non basta da sola a spiegare una realtà che è oggettivamente abnorme rispetto al resto d'Europa: un'evasione che quest'anno è da sola pari al 65 per cento circa del *deficit* pubblico.

C'è, in specie, in Italia, a monte dell'evasione fiscale una terza causa che, aggiungendosi alle precedenti, spiega il tasso abnorme della nostra evasione fiscale: alle cause morali e materiali si aggiunge, infatti, in Italia, una causa legale. È in specie il sistema stesso che legalizza – incoraggiandola e proteggendola – l'evasione fiscale. È il fisco stesso che, prima di scendere in campo, si autolimita, legandosi le mani a triplo filo.

In particolare, il sistema fiscale italiano è costruito in modo tale da:

a) legalizzare l'evasione fiscale. Il codice civile dispone giustamente che la contabilità delle imprese fa prova contro le imprese. Diversamente, la legge fiscale dispone che la contabilità fa stato a favore delle imprese e contro il fisco.

Beninteso, non che la contabilità non faccia stato (la contabilità è, e deve sempre restare, una buona base di partenza, anche nel caso delle attività economiche minori), ma il mito della contabilità, l'idea che questa sia il passe partout per l'onestà fiscale, è l'eccesso opposto, un eccesso che ha finora causato una diffusa intollerabile illusione di impunità;

b) paralizzare l'azione di imposizione. Per come è disciplinata la sua azione, l'amministrazione fiscale italiana non può procurare entrate; deve – purtroppo – limitarsi a procurare liti.

Unici in Europa, i verificatori fiscali italiani non hanno il potere di chiudere il rapporto fiscale in contraddittorio con il contribuente: secondo una estenuante catena, ad ogni verifica corrisponde infatti un accertamento e ad ogni accertamento una lite:

c) bloccare la giustizia in una massa pari ad oltre tre milioni di processi fiscali pendenti, con un tasso di accumulazione annua incredibilmente elevato. In questo ambiente, l'unica certezza non è la giustizia, ma l'ingiustizia fiscale, o, nella migliore (si fa per dire) delle ipotesi, il condono.

L'evasione fiscale italiana non si spiega, dunque, solo con la scarsa lealtà fiscale di molti, o con l'enorme proliferazione sul territorio delle piccole attività economiche (che è una delle ricchezze del Paese), ma anche – e soprattutto – con la scarsa lealtà delle istituzioni legislative verso le stesse.

1.3. Le ragioni e gli effetti del fallimento delle azioni anti-evasione finora tentate in Italia.

Le azioni anti-evasione finora tentate in Italia:

o erano poco serie (strumentali allo sviluppo di campagne venatorie o alla recita di giaculatorie autocelebrative);

o erano serie, ma – queste poche – destinate a produrre effetti minimi, proprio perchè sviluppate in un ambiente istituzionalmente organizzato per bloccarle, fatto apposta per trasformare le pretese del fisco in liti sistematiche e continue, e le liti in condoni salvifici.

Per contrappasso, l'ordinamento reagiva allo sviluppo dell'evasione aumentando i formalismi: aliquote sempre più elevate; vincoli e contabilità fiscali sempre più complicate. Si è così arrivati all'assurdo che c'è adesso:

da un lato, un livello ufficiale del prelievo abnorme (se le imprese davvero pagassero tutte le tasse, fallirebbero); un peso schiacciante delle formalità imposte; un regime sanzionatorio terrificante ma virtuale, annegato in una produzione legislativa torrenziale;

dall'altro lato, un livello effettivo di prelievo fiscale che viene in realtà determinato in modo autonomo da ciascun operatore, che se lo autodetermina a volte in funzione della propria lealtà, ma spesso anche in funzione delle proprie *chances* di evasione.

In questo contesto: l'oppressione fiscale (il formalismo imposto) è eccessiva per tutti gli operatori; la pressione fiscale è eccessiva solo per quelli che le tasse davvero le pagano ed è un vero *optional* per gli altri.

1.4 L'azione anti-evasione.

All'interno di questo blocco istituzionale, nessuna seria azione anti-evasione può dunque essere seriamente tentata.

È certo necessario potenziare l'Amministrazione (si veda il punto 2), ma non è sufficiente se l'azione non è accompagnata dall'eliminazione di questo «blocco» istituzionale. Solo così, infatti, la tutela delle ragioni erariali non sarà più passiva, ma attiva.

In particolare, il Governo si appresta a chiedere al Parlamento gli strumenti legislativi necessari per realizzare un piano operativo, che costituisca una valida alternativa alla minimun tax, così articolato:

- A) l'area prioritaria di intervento operativo è (come esposto nella tabella 2) la seguente:
- i soggetti potenzialmente interessati (imprese individuali, società di persone, professionisti) sono circa 4,5 milioni;

il fatturato complessivo relativo a questi soggetti è pari a 1 milione di miliardi di lire (questo è il risultato che si ottiene proiettando al 1994 il dato di 725.000 della tabella 2 allegata alla relazione);

fatta l'ipotesi che sull'evasione (qui puramente indicativa) dei periodi aperti si incida aumentando il fatturato, ad ogni punto di aumento percentuale del fatturato corrispondono 10.000 miliardi di lire;

assumendo una aliquota forfettaria del 40 per cento (che sintetizzi Irpef, Ilor, Iva) ne deriva, come conseguenza, che ad ogni incremento percentuale pari all'1 per cento di fatturato corrispondono entrate addizionali per 4.000 miliardi di lire (il riferimento all'1 per cento è qui puramente indicativo);

per stimare l'effetto di gettito complessivo conseguente a questa azione (che presuppone accertamenti di massa basati su parametri statistici e su studi di settore. chiudibili con adesione dei contribuenti interessati) va, per cominciare, notato che (per ragioni di capacità operativa dell'amministrazione fiscale) non tutte le imprese che compongono la platea dei soggetti interessati possono essere congiuntamente oggetto di accertamento e ciò evidentemente riduce la portata dell'azione di recupero; ma va, dall'altro lato, aggiunto (e ciò fa invece, e di molto, espandere gli effetti dell'azione di possibile recupero) che i soggetti accertabili ed eventualmente anche interessati a chiudere l'accertamento con adesione non hanno un solo periodo aperto, ma il blocco dei periodi 1989-1993.

Conseguentemente, per avere un'idea di massima della portata possibile dell'azione, va notato che i 4.000 miliardi di lire di possibile recupero per ogni 1 per cento di fatturato addizionale potenziale vanno limitati per campo soggettivo di applicazione (date le attuali capacità operative degli uffici), ma moltiplicati per il numero dei periodi fiscali ancora «aperti» (cinque).

B) Periodi di imposta aperti (1989-1992).

Lo stock delle posizioni fiscali aperte: 1989-1992 (il 1993 va, per prudenza fiscale, lasciato fuori da questa fase, per incentivare invece l'avvio della successiva fase B) è costituito dalle piccole imprese e dal lavoro autonomo. Questa fase sarà oggetto di gestione di massa, pur se nella gradualità che è imposta dall'esigenza di fuoriuscire da una situazione consolidata di tassazione troppo elevata e di evasione tollerata. Si può, in specie, ipotizzare una massa pari a 2+3 milioni (questo numero è, per ora, solo indicativo, perchè sono in corso specifici studi di gestione operativa) di accertamenti automatizzati perchè basati su ragionevoli standards di imponibile fiscale (in specie, si tratterà di accertamenti basati sui coefficienti e sugli studi finora redatti, opportunamente elaborati e ponderati).

Come è evidente, si tratta di una nuova e più efficiente alternativa alla minimun tax.

A differenza della minimun tax, si utilizzano infatti parametri più realistici (non è, in
specie, certo che proprio il salario del
lavoratore dipendente sia il metro su cui
misurare una realtà sociale ed economica
variegata com'è quella italiana, per cui il
salario del lavoratore dipendente può essere, alternativamente, troppo o troppo poco)
e, soprattutto, si coinvolgono gli uffici in
una azione ordinaria, destinata a svilupparsi stabilmente nel tempo.

C) Agli accertamenti, i contribuenti interessati potranno, fuori dai casi costituenti illecito penale fiscale, prestare la loro «adesione» (i termini qui usati, e la tecnica, sono – in specie – tratti dalla prassi e dalla legislazione dei tempi di Vanoni).

Alla base di questa tecnica di accertamento, strutturalmente analoga a quelle appli-

cate nel resto dell'Europa e finora inspiegabilmente assente in Italia, ci sarà, in specie, lo scambio tra:

il sacrificio, costituito da un esborso finanziario (eventualmente rateizzato, se esteso al blocco di tutti i periodi aperti);

il beneficio, costituito dalla certezza che deriva dalla definitiva chiusura dei rapporti fiscali inerenti le annualità pregresse interessate (con conseguente abbattimento dei relativi costi e rischi contabili). Pagare le imposte diventa, in questi termini, conveniente, tanto per l'erario quanto per gli operatori economici.

L'«adesione» potrà essere prestata anche attraverso i centri di assistenza fiscale, le organizzazioni sindacali di categoria e professionali.

A seguito di un intervento così congegnato è – come premesso – prevedibile l'acquisizione di un forte gettito che (causando l'emersione di maggiori imponibili) è poi destinato a costituire una base strutturale di prelievo anche per il futuro, nei termini che seguono.

D) Periodi futuri (1994 e, seguenti).

L'istituto dell'accertamento con adesione è un istituto permanente, proprio di ogni ordinamento fiscale evoluto.

Conseguentemente, per i periodi futuri (1994 e seguenti, ma – come premesso – con aggancio di base al 1993, per «incentivare» le adesioni anche in questo secondo segmento) il sistema andrà progressivamente a regime, garantendo congiuntamente la progressione, nella certezza e nella stabilità dei rapporti fiscali e dei relativi gettiti.

In contropartita, si procederà alla graduale liberazione dei contribuenti da una serie di strumenti di controllo fiscale (registratori di cassa, scontrini, ricevute, eccetera, strumenti che si sono finora rivelati clamorosamente inutili (almeno per l'erario) e che inutili si confermeranno, a maggiore ragione, proprio a fronte dei maggiori imponibili che saranno definiti via via nel tempo.

Infatti, se l'evasione si riduce progressivamente a seguito di un graduale incremento degli imponibili, diventano progressivamente inutili anche gli strumenti anti-

evasione, e la liberazione dalle relative corvées contabili può essere la contropartita di una maggiore crescente lealtà fiscale. Non solo: se la lealtà sale, devono essere congiuntamente ridotte le aliquote formali di imposta (ciò che interessa allo Stato non è, infatti, l'aliquota teorica, ma l'aliquota effettiva del prelievo).

E) Per converso, la capacità operativa degli uffici non sarà più – come finora – inutilmente dispersa su di una massa sterminata di posizioni, ma concentrata sulle posizioni fuori standard e su interi settori di attività.

Per quanto riguarda gli accertamenti, è essenziale lo sviluppo degli studi di settore.

In specie, gli studi di settore non devono tanto servire per fare i controlli, quanto e soprattutto per far fare le dichiarazioni: non devono servire ex post, per sopprimere una evasione già fatta, ma ex ante, per evitarla. L'efficienza delle macchine di polizia economica non si misura, infatti, in base agli illeciti repressi, ma in base a quelli evitati.

F) Stock di liti pendenti (provvedimento stralcio).

Il processo tributario italiano è una macchina che non produce giustizia, come risulta dal documento allegato (allegato n. 1). Per sbloccarlo, tanto per il passato (smaltire le liti pendenti) quanto per il futuro (impedire che tutto si riblocchi), è, in specie, necessario introdurre, in analogia con gli altri ordinamenti giuridici europei:

meccanismi di ius poenitendi amministrativo (per evitare alibi a giustificazione dell'inerzia, gli uffici saranno, in specie, deresponsabilizzati in ordine all'esercizio di questo diritto-dovere: saranno responsabili per danno erariale solo in caso di colpa grave):

«filtri» e strumenti, stragiudiziali e giudiziali, di chiusura automatica delle liti formali o bagatellari, così lasciando al processo solo le liti di rilievo sostanziale;

una radicale riforma dell'impianto giudiziario del contenzioso tributario.

Contrariamente a ciò che si può supporre, in base all'enorme stock delle liti pendenti e della massa in lite, questo è comunque un provvedimento che non porta automaticamente un gettito imponente, perchè le tariffe devono tenere conto del fatto che, ai ricorrenti, litigare non costa niente e rende molto perchè il fisco è normalmente soccombente – a riprova, la massa in contenzioso ha resistito ai due ultimi condoni – ma andrebbe comunque adottato anche se portasse gettito zero (ciò che è, peraltro, da escludere) perchè porta giustizia ed ha fondamentale rilevanza istituzionale (non c'è, infatti, una seria amministrazione fiscale del rapporto se non c'è anche una seria giustizia fiscale).

G) Conclusivamente, non sembra possibile condividere i seguenti argomenti contrari:

che così si perde gettito (non è vero, perchè la possibilità di reprimere l'evasione già compiuta nei periodi 1989-1992 è – per come il fisco è stato gestito ed organizzato finora – praticamente simbolica. Conseguentemente, nel limitarsi a minacciare il «taglione» – che è poi l'arma preferita dal cosiddetto giustiziere fiscale – non si farebbe altro che offrire agli evasori una impunità di fatto, e per di più gratuita);

che si deve fare la «vera» lotta all'evasione (ma, allora, si spieghi seriamente in che cosa questa dovrebbe consistere: nelle campagne venatorie che per qualche tempo sono state sceneggiate? Nelle giaculatorie che sono state finora recitate, ad esempio invocando la riforma dell'amministrazione finanziaria? Il Governo sta già concretamente lavorando in questo senso: si veda il programma di interventi sistematici, di cui appena qui sopra ed avanti al punto 2. Ma, nel frattempo, che cosa si deve fare: forse tollerare ancora il peggio, nell'attesa messianica del meglio?);

che così si tollera l'imprecisione (in realtà, il reddito d'impresa si determina in tutto il mondo con strumenti empirici, non con quei congegni di precisione millimetrica presunta che in concreto hanno finora assicurato l'impunità agli evasori):

che ci vogliono sanzioni più severe (in realtà, in materia fiscale, di penale ormai manca, più o meno, solo la pena di morte);

che così si incentiva la corruzione degli uffici (all'opposto, le nuove procedure saranno standardizzate e perciò molto più trasparenti delle attuali forme di costosa «disattenzione»):

che questo è un condono (non lo è affatto, non si ricorre infatti al condono, che è uno strumento legale che scende dal legislatore sul contribuente in una logica di «clemenza» sovrana. L'accertamento con adesione non è, come il condono, un atto legislativo una tantum, ma all'opposto la forma propria di esercizio di una attività amministrativa continuativa. Una attività che, tra l'altro, mira a stabilire un rapporto fiduciario tra uffici e contribuenti. Un rapporto che non è sovvertito, come nel caso del condono, dalla logica della clemenza extra-legale, ma che è all'opposto ordinato all'applicazione concreta della legge. Tutto ciò è proprio quello che si fa all'estero, solo che all'estero questa tecnica è già a regime, mentre in Italia si parte da zero. Ma poi, come premesso, la strumentazione sarà progressivamente sempre più precisa e flessibile).

2. L'Amministrazione fiscale

Questo decreto sviluppa in specie – come premesso – i suoi effetti su entrambi i lati del rapporto fiscale: sul lato del contribuente (con le norme anti-evasione) e sul lato dell'amministrazione finanziaria.

Su questo ultimo lato le norme contenute nel presente decreto sono di un doppio ordine:

- a) norme ordinate al buon funzionamento dell'amministrazione finanziaria. Si tratta, in specie, di norme ordinate al suo potenziamento (incremento degli organici) ed al suo funzionamento (mobilità territoriale, mobilità verticale);
- b) norme ordinate al controllo sull'attività e sul personale che sarà sottoposto ad intense forme di controllo patrimoniale (anagrafe patrimoniale; istituzione, all'interno del Ministero, di un corpo di ispettorato che concentri, in questa materia, funzioni finora divise e perciò inefficienti).

TABELLA 1

Miliardi

STIME SU «FLUSSI E STOCK» DI EVASIONE FISCALE IN ITALIA

MANCATE ENTRATE SUI REDDITI 1991

	di lire
 a) Valore aggiunto del settore privato imponibile come reddito di lavoro o di impresa	L. 980.000
va del 45 per cento (effettivamente valida per il 1991): a)×0,45	» 440.000
c) Prelievo effettivo riscontrato (IR- PEF, IRPEG, ILOR - contributi sociali)	» 292.000
d) Prelievo obbligatorio evaso nel campo dei redditi: b)-c)	» 148.000
MANCATE ENTRATE SULL'IVA	1991
e) Valore dei consumi delle fami- glie al netto dell'IVA effettiva f) IVA attesa sulla base di un'ali-	L. 830.000
quota media legale dell'11,4 per cento, pari a quella vigente nel 1991: e) × 0,114	95.00062.00033.000
 i) Fattore di correzione delle mancate entrate sui redditi in base alle mancate entrate IVA: h)×0,45 (1) l) Totale mancanza entrate: d)+h)-i) m) Stima evasione contributiva n) Stima mancanza gettito dovuta ad agevolazioni ed elusioni Totale evasione fiscale: l)-m)-n) 	L. 15.000 166.000 26.000 40.000 100.000
Proiezione evasione sugli anni 1989-1990-1991-1992-1993 sulla base dell'evasione nel 1991	» 500.000

⁽¹⁾ Il fattore di correzione va considerato in quanto se non ci fosse evasione IVA la base imponibile redditi sarebbe più alta per un ammontare corrispondente.

TABELLA 2

ANNO D'IMPOSTA 1990

Mon 740	Numero contribuenti (migliaia)		medi
Mod. 740			
Quadri G, sez. I			
Impresa minore	1.380	100.000	72
Quadro G, sez. II			_
Impresa minima	490	4.500	9
Quadro F			
Impresa	700	225.000	321
Quadro E, sez. I A Lavoro autonomo a de- terminazione ordinaria	470	31.500	67
Quadro E, sez. II B			
Lavoro autonomo a de- terminazione forfettaria	180	1.500	8
Quadro E, sez. II Altri redditi di lavoro			
autonomo	700	17.500	25
Totale mod. 740	3.920	380.000	97
Mod. 750			
Impresa in contabilità semplificata Impresa in regime ordi-	230	30.000	130
nario	490	310.000	633
Lavoro autonomo	20	5.000	250
TOTALE MOD. 750	740	345.000	466
Totale generale	4.660	725.000	156

Si è del pari escluso che possano essere oggetto di accertamento con adesione le fattispecie penalmente rilevanti, e i casi in cui sia stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o sia iniziata l'azione penale, essendo intendimento del Governo da un lato quello di prevenire l'evasione (apprestando strumenti normativi idonei) e dall'altro quello di contrastare la stessa mantenendo inalterata la rilevanza penale degli episodi più eclatanti.

La possibilità per il contribuente di accedere al contraddittorio con l'amministrazione e di aderire all'accertamento così definito incontra, perciò, il duplice limite dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della irrilevanza penale del fatto.

Viene delimitato l'ambito oggettivo della definizione stabilendo che essa ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo. Si prevede poi che la definizione abbia effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, che viene liquidata, sui maggiori imponibili, con l'aliquota media del contribuente. Inoltre si prevede la possibilità, in talune ipotesi, di richiedere ai fini IVA la definizione, anche parziale, la quale esplica i suoi effetti anche ai fini delle imposte sul reddito.

Al fine di agevolare la definizione si è previsto che il contribuente possa farsi rappresentare con procura speciale non autenticata.

L'articolo in esame dispone, inoltre, che l'accertamento non è impugnabile ne è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo al Servizio nazionale sanitario (ad esempio in ordine ai contributi previdenziali).

Un incentivo per il contribuente è rappresentato dalla circostanza che, nell'ipotesi in cui si pervenga ad un accertamento definito con adesione, le sanzioni sono ridotte ad un quarto del minimo, nonchè dal venir meno dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili (con esclusione dei registri IVA).

Si è previsto, inoltre, che le modalità concrete per l'applicazione delle disposizioni illustrate, i cui tratti salienti vengono però fissati con le norme primarie in esame, siano determinate con apposito regolamento.

Non è sembrato, poi, opportuno far coesistere con le nuove disposizioni in materia di accertamento con adesione quelle dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedevano l'obbligo (in sede di programmazione dell'attività di accertamento) di riservare una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza all'attività di accertamento nei ri-

guardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Articolo 2. – Consente di definire l'accertamento con adesione del contribuente anche per quanto concerne le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastali e comunali sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). Anche in tale ipotesi si rinvia all'emanazione di un regolamento per la previsione delle modalità di applicazione del presente articolo, con l'indicazione di specifici criteri.

Articolo 3. – Prevede che per i versamenti dell'imposta sul gas metano relativi al periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1994, effettuati con non oltre un giorno di ritardo, è dovuto il solo interesse legale e che le somme già corrisposte a titolo di sanzione costituiscono un anticipo sui versamenti di imposta da effettuare nel bimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4. – La prima parte dell'articolo sancisce, con norma primaria, il principio dell'autotutela in materia finanziaria. La seconda parte, invece, è volta alla previsione che l'amministrazione, sulla base di criteri di economicità fissati con decreto ministeriale, possa rinunciare all'inizio e alla prosecuzione della propria attività. Il riferimento, obbligato, è a controversie tributarie instaurate (e proseguite in sede giurisdizionale) per somme del tutto esigue e, comunque, inferiori al costo dell'attività svolta.

Articolo 5. – Prevede la possibilità, per il contribuente, di definire le controversie tributarie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio nonchè quelle che potranno insorgere dalla notificazione di avvisi di accertamento (anche a seguito di processi verbali di constatazione) di importo fino a 20 milioni di lire. È previsto, in particolare, che se il valore della lite è inferiore o uguale a 2 milioni di lire debba essere pagata la

somma di lire 150.000 con versamento in conto corrente postale; per l'ipotesi di controversie aventi valore sino a 20 milioni di lire la definizione è subordinata al pagamento non di una somma fissa, ma pari al dieci per cento del valore in contestazione, osservando, per quanto riguarda il versamento, le norme concernenti l'autoliquidazione.

Viene fissata la nozione di «lite fiscale» e le modalità di calcolo del valore della stessa, ragguagliato all'imposta in contestazione, al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate. Nel caso di liti riguardanti esclusivamente le sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle stesse sanzioni.

Al comma 5 si dispone la sospensione dei giudizi in corso, in modo tale da consentire al ricorrente di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

Viene, inoltre, precisato che restano comunque dovute le somme iscritte, o da iscrivere, a ruolo o liquidate. A seguito della chiusura della lite le somme sono riscosse a titolo definitivo e non si fà luogo alla restituzione di quelle già versate.

Si esclude espressamente che le liti di cui al presente articolo possano usufruire della conciliazione di cui al successivo articolo 7. Si stabilisce infine, per quanto riguarda l'imposta straordinaria sugli immobili (articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), che il pagamento del 10 per cento del valore della lite estingue le controversie e che l'istituto in esame non si applica nei confronti di coloro che hanno chiesto la definizione delle controversie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, all'imposta sulle successioni e donazioni e all'INVIM, ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Si demanda ad apposito regolamento la determinazione delle modalità per la presentazione delle domande di definizione delle controversie, delle procedure per il controllo delle domande stesse e delle

modalità per l'estinzione dei giudizi, e, più in generale, le altre disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo. I pagamenti dovuti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994 e, se effettuati in misura inferiore a quella dovuta per errore riconosciuto scusabile dall'ufficio tributario, ne è consentita la regolarizzazione.

Articolo 6. – Si consente ai titolari di partita IVA, che nell'ultimo anno non hanno effettuato alcuna operazione, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, di chiudere la posizione e di estinguere l'irregolarità relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IVA e della dichiarazione dei redditi, versando l'importo di lire 100 mila agli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995.

Articolo 7. - Introduce, nel vigente contenzioso tributario, l'istituto della conciliazione (totale o parziale), che può essere promossa da ciascuna delle parti ovvero dal collegio, nel caso in cui la controversia non sia risolvibile in base a prove certe. Se la conciliazione avviene in udienza, viene redatto apposito processo verbale che è riconosciuto titolo idoneo per la riscossione delle somme dovute. Nel caso in cui l'ufficio depositi in segreteria una proposta congiunta di conciliazione, il presidente della commissione, o altro componente da lui delegato, ove riconosca la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione, depositando in segreteria il relativo provvedimento entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta; la proposta di conciliazione ed il provvedimento di estinzione tengono luogo del processo verbale.

La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo della misura minima prescritta.

La riscossione delle somme dovute avviene mediante versamento diretto da effettuare entro dieci giorni dalla data dell'udienza in cui è avvenuta la conciliazione ovvero entro il ventesimo giorno successivo alla data di presentazione della proposta congiunta. In difetto del versamento, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Non si fà luogo, comunque, alla restituzione delle somme già versate.

Infine, si prevede la devoluzione ad apposito regolamento per l'emanazione delle disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 8. – Dispone la soppressione dell'obbligo di tenuta oltre che dei conti individuali dei sostituti di imposta (prevista dal comma 1 dell'articolo 6 del decretolegge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489) anche dei conti individuali dei contribuenti soggetti a regime di contabilità ordinaria.

Articolo 9. – La disposizione contenuta nel presente articolo sancisce una limitazione di responsabilità a favore dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e di attuazione delle norme contenute negli articoli precedenti.

La norma trova un adeguato contemperamento nel rafforzamento degli strumenti – anche esterni – di controllo sull'operato dei funzionari attuato mediante l'istituzione di un apposito servizio ispettivo di sicurezza (articolo 11) e di un'anagrafe patrimoniale (articolo 13).

Con appositi regolamenti saranno emanate disposizioni per introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, con la previsione di sanzioni per comportamenti che determinano un inutile contenzioso.

Articolo 10. – Vengono introdotte disposizioni di semplificazione delle procedure per la predisposizione e la notificazione degli atti di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, demandati agli uffici di registro ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai tributi per i quali

non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie. Si prevede che, in luogo della procedura ordinaria, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, che, per determinate categorie di atti o di tributi, gli atti di accertamento o di irrogazione delle sanzioni sono predisposti e notificati dall'anagrafe tributaria, in forma automatizzata e centralizzata, in nome e per conto degli uffici del registro. Ciò si rende necessario per evitare la prescrizione di numerosi crediti, relativi, ad esempio, ad infrazioni commesse negli anni 1991 e 1992 in materia di tasse automobilistiche, e di tassa sulle concessioni governative per l'impiego dei telefoni portatili.

Vengono, altresì, introdotte disposizioni modificative in materia di premio di assunzione, previsto dall'articolo 2 decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti. Si prevede, infatti, l'esclusione della spettanza del premio di assunzione nell'ipotesi in cui al soggetto assunto vengono attribuite competenze retributive inferiori a quelle previste nel contratto collettivo di lavoro. In tal modo si vuole assicurare che il dipendente goda, appunto, di un trattamento conforme alla normativa anche convenzionale applicabile nel caso specifico.

Le norme contenute nel capo II concernono il personale dell'amministrazione finanziaria.

Nel momento in cui viene varata, come sopra illustrato, una riforma volta a modificare in profondità i rapporti tra amministrazione e cittadini si rende del pari necessario un potenziamento degli organi titolari del potere di accertamento.

Da qui lo snellimento delle procedure concorsuali necessarie per l'assunzione di mille funzionari e l'aumento, pur limitato, dell'organico delle qualifiche dirigenziali superiori.

D'altro canto non si è trascurata la circostanza che la delicatezza dei poteri esercitati dai funzionari, delicatezza che si appalesò accresciuta in virtù delle norme

dettate nel capo I del presente decreto, rende indefettibile l'adozione di strumenti atti a prevenire comportamenti illeciti da parte del personale, civile e militare, che opera nel settore tributario. A tal fine si è prevista la creazione di un apposito servizio ispettivo di sicurezza, la cui istituzione non comporta oneri, essendo stato contestualmente ridotto il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari.

Per agevolare l'opera del Servizio è stata disposta la creazione di un'anagrafe patrimoniale concernente il personale, civile e militare, dell'amministrazione.

Articolo 11. - Istituisce il Servizio ispettivo di sicurezza che è posto alle dipendenze del comitato previsto dal comma 3 dell'articolo 12. Detto servizio vigila sull'operato del personale dell'amministrazione finanziaria, civile e militare, nonchè sull'operato dei componenti delle commissioni tributarie e di quelli, non appartenenti all'amministrazione finanziaria, che partecipano a comitati, commissioni e ad altri organismi dell'amministrazione finanziaria, procedendo su direttive del Ministro delle finanze ad eseguire accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio, nonchè a compiere ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria, ad eseguire indagini patrimoniali richiedendo alle amministrazioni pubbliche, agli enti creditizi ed alle società finanziarie in genere, informazioni o documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal personale con tali enti. Richiede, inoltre, informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini, relativamente ai predetti soggetti.

Il Servizio cura, inoltre, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale. Agli addetti al Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), previa autorizzazione del Ministro delle finanze, è consentito di accedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti precedentemente indicati per la rilevazione dei dati e notizie relative ai soggetti dell'amministrazione. Essi rivesto-

no la qualifica di pubblici ufficiali e non è loro opponibile il segreto di ufficio. Allo svolgimento dei procedimenti di controllo del SIS si applicano, con alcune eccezioni (esclusione dell'avviso di procedimento e dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria), i principi e le regole della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 12. – Disciplina l'organizzazione del Servizio prevedendo l'assegnazione di cento dipendenti scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonchè undici magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, con qualifica non inferiore a consigliere della corte di appello, o equiparata, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, che esercitano funzioni di capo struttura.

L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato presieduto dal Ministro delle finanze e composto dal direttore del Servizio e dai magistrati assegnati. Ai predetti magistrati, agli avvocati e procuratori di Stato e al direttore del Servizio compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. La suddetta dotazione organica di undici magistrati non comporta il sostenimento di spesa aggiuntiva in quanto ciò avviene con la contemporanea riduzione, prevista dall'articolo 11, di un uguale numero di ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari.

Articolo 13. – Prevede l'istituzione presso il SIS dell'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nell'articolo 11, che pertanto sono tenuti a comunicare i dati e le notizie stabiliti dal Ministro delle finanze sul loro stato patrimoniale e sul loro tenore di vita familiare. Il quadro delle indagini può essere integrato anche con le informazioni relative all'esercizio, da parte di familiari conviventi, di attività di consulenza e di assistenza fiscale.

Articolo 14. – Dispone che con decreto del Ministro delle finanze vengono dettate

le norme di attuazione dei precedenti articoli 11, 12 e 13. Si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui ai predetti articoli si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

Articolo 15. – Apporta modifiche ai compiti, al numero e alla durata dell'incarico degli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. In particolare, prevede che i controlli del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) sull'attività di verifica e di accertamento degli uffici finanziari e della Guardia di finanza vengano effettuati sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 16. – Prevede modifiche in ordine alle prove che debbono sostenere i partecipanti al concorso, da svolgersi su base regionale, per l'assunzione di mille dipendenti da destinare al potenziamento, dell'attività di controllo di cui 500 per la settima qualifica e 500 per l'ottava.

Articolo 17. – Prevede l'aumento di un posto di dirigente generale di livello B, con funzioni di consigliere ministeriale, e di nove posti di dirigente generale di livello C, con funzioni di consigliere ministeriale o di vice direttore generale, apportando una proporzionale riduzione di posti nella qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente per rendere l'operazione indifferente dal punto di vista della spesa complessiva. Si dispone, inoltre, che alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.

Articolo 18. – Prevede disposizioni volte a razionalizzare il funzionamento della Scuola centrale tributaria ed a completare il quadro delle attività esperibili da parte della Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. A tal fine, vengono apportate modificazioni alle attribuzioni conferite alla Scuola dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finan-

ze), e si dispone che la stessa partecipi, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione, da parte degli uffici delle entrate, degli appositi studi di settore, previsti per rendere più efficace l'azione accertatrice. A tale elaborazione partecipa, inoltre, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. È previsto, altresì, che, con successivo regolamento, sia disciplinata la possibilità (attualmente già concessa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione) per la Scuola di stipulare convenzioni, di consorziarsi con università ed enti di ricerca, di determinare i compensi e le forme di erogazione, e di effettuare pubblicazioni e acquisti di libri e di altro materiale didattico da distribuire a titolo definitivo ai partecipanti alle attività svolte. Analoga facoltà di partecipare all'elaborazione degli studi di settore viene riconosciuta anche alla Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza nel rispetto dei compiti già previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Articolo 19. - Prevede la razionalizzione senza alcun onere per l'erario - del corso di alta formazione della Guardia di finanza, migliorandone sia le fasi della selezione sia quelle dell'addestramento e riconducendo l'attività di aggiornamento e di specializzazione dei capitani nel normale alveo dei corsi centralizzati. L'iniziativa consegue altresì l'effetto di eliminare l'obbligatorietà di un corso per capitani annualmente previsto per legge, il quale, oltre a rilevanti oneri per spese di missione, comporta anche la sottrazione per un lungo periodo di tempo dalle unità operative di impiego sul territorio (nuclei di polizia tributaria e compagnie) di una significativa aliquota di ufficiali.

Articolo 20. – Prevede la possibilità di definizione delle liti fiscali concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, attraverso il pagamento del 10 per cento del valore della lite stessa. Si dispone, inoltre, che i predetti contratti

sono esenti dalle imposte di bollo e di registro. Il comma 3 prevede una modifica al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativo all'accisa per gli impieghi di oli minerali in agricoltura: si è ravvisata l'esigenza di ripristinare una aliquota ridotta nella misura del 55 per cento dell'aliquota normale. Conseguentemente, si è disposto un aumento dell'accisa sul gasolio, elevando l'aliquota dal 10 al 13 per cento di quella normale, in modo da rendere più omogenea ed equilibrata la tassazione nel settore e da compensare, allo stesso tempo, la perdita di gettito derivante dalla riduzione del prelievo fiscale sulla benzina, e dalla esenzione di cui al comma 2.

Articolo 21. – Dispone l'abrogazione della tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili privati. Inoltre, vengono ad essere raddoppiati i diritti di approdo e di partenza degli aeromobili dell'aviazione generale. Il maggiore gettito viene destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori e per la restante parte a copertura del minor gettito derivante dall'abrogazione disposta dal comma 1, nonchè dalla proroga delle agevolazioni, ai fini IVA, disposta con l'articolo 22.

Articolo 22. – Prevede una proroga delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le opere di ricostruzione conseguenti il terremoto verificatosi in Friuli-Venezia Giulia nel 1976.

Articolo 23. – Dispone che, per gli esercizi 1994 e 1995, alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, per un importo pari a 450 milioni di lire, si faccia fronte con le somme non impegnate iscritte al capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Articolo 24. – Introduce disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

In particolare si prevede che:

per quanto riguarda l'ICI dovuta per l'anno 1994 e successivi, i concessionari non sono obbligati a riversare l'imposta alla tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accreditamento, come previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (regolamento di attuazione del conto fiscale). Si precisa che i medesimi concessionari sono tenuti al versamento delle somme riscosse entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

i concessionari possono prelevare dal conto corrente postale le somme corrisposte a titolo di ICI esclusivamente per versarle contestualmente ai comuni destinatari dell'imposta, al netto delle somme indebitamente affluite sul conto e delle provvigioni loro spettanti;

gli interessi maturati sulle somme corrisposte a titolo di ICI sono versati a favore dei comuni in proporzione alla quota di gettito dell'imposta a ciascuno di essi spettante per l'anno cui gli interessi si riferiscono.

Articolo 25. – Stabilisce la data di entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è diretto, da un lato, ad assicurare un incremento del gettito delle entrate per quest'anno, definendo modalità per la chiusura del contezioso tributario per il quale non sia ancora intervenuta una decisione di primo grado; dall'altro, introduce regole permanenti relativamente all'accertamento definito con l'adesione dei contribuenti.

Con riferimento al meccanismo di adesione (articolo 1) non viene al momento presentata una stima formale degli effetti finanziari, in quanto essa dipenderà anche dalla definizione nei prossimi mesi della programmazione dell'attività di verifica e di accertamento dell'amministrazione finanziaria sulla base del decreto ministeriale che dovrà essere emanato.

L'articolo 2 estende il patteggiamento fiscale alle imposte indirette producendo, almeno nel breve periodo, un aumento del gettito. L'effetto, tuttavia, non è quantificabile non essendo, fra l'altro, ancora stati definiti i criteri applicativi del nuovo sistema.

L'articolo 5 stabilisce l'estensione della chiusura delle liti pendenti alle controversie in ogni grado del giudizio; dovrebbe, pertanto, comportare un aumento di gettito dal momento che viene ampliata l'entità delle liti che possono essere definite. Occorre comunque tenere presente che l'ampliamento della platea di soggetti che può avvalersi della chiusura delle liti fiscali pendenti riduce corrispondentemente il numero di soggetti che si avvarranno della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 7.

Nel seguito si riportano gli elementi di valutazione del presumibile effetto nel 1994 della chiusura delle liti fiscali pendenti (articoli 5 e 7).

La situazione delle commissioni tributarie è, in sintesi, la seguente:

3,2 milioni di ricorsi sono in attesa di giudizio e di questi 2,6 milioni, pari all'80 per cento, non sono ancora stati esaminati in primo grado;

gli importi in contestazione superano gli 85.000 miliardi di lire; mediamente ogni anno il numero dei ricorsi presentati (600.000) è superiore a quello delle decisioni (500.000), generando così ulteriori ritardi;

in commissione centrale giacciono oltre 300.000 ricorsi mentre lo smaltimento è di appena 10.000 all'anno;

per ottenere una decisione in primo grado occorrono in media quattro anni, con punte presso alcune commissioni; le più grandi, anche di quindici anni;

negli ultimi cinque anni lo *stock* dei ricorsi giacenti è aumentato di un terzo nonostante i vari condoni;

fra dieci anni, se non intervengono correttivi, lo *stock* dei ricorsi potrebbe raddoppiarsi, con analogo riflesso sulla vita media delle controversie aumentando la propensione ai ricorsi di tipo dilatorio.

Tutto questo finirebbe per vanificare l'azione d'accertamento, gli obiettivi di giustizia tributaria e di fatto porterebbe all'inefficienza del sistema fiscale nel suo complesso.

Appare, quindi, necessario e urgente intervenire in modo radicale al fine di eliminare gran parte di questo arretrato e ridare funzionalità alla macchina della giustizia. Le modalità utilizzate, peraltro, tengono conto della esigenza di stimolare il ricorso alle nuove forme di estinzione delle liti. La convenienza, in questo caso, non determina vantaggio solo per il contribuente, ma anche per l'erario. Questo, infatti, consegue un gettito immediato in misura superiore a quello che sarebbe altrimenti affluito nel periodo; altri benefici deriveranno dalla disponibilità di risorse aggiuntive negli uffici per l'attività di accertamento e per seguire più efficacemente gli altri adempimenti tributari e, per gli organi del contenzioso tributario, dall'indirizzo della propria attività alle pendenze fiscalmente più importanti.

Concettualmente, l'effetto finanziario di questa misura deve essere visto come il risultato di tre componenti:

- a) le entrate conseguenti all'utilizzo della procedura prevista;
- b) le minori entrate conseguenti al venir meno del gettito prodotto dal sistema attuale del contenzioso;
- c) le maggiori entrate prodotte dalla destinazione delle risorse all'esame di posizioni fiscalmente più produttive.

Per quanto riguarda la lettera *a*), le maggiori entrate prodotte dal provvedimento conseguono dall'applicazione del meccanismo previsto.

Sulla base dei dati disponibili, le liti fiscali di valore non superiore a due milioni di lire e per le quali non è ancora intervenuta decisione di primo grado sono circa 740 mila.

Nell'ipotesi che le adesioni alla chiusura riguardino il 50 per cento dei contesti, il pagamento della quota fissa di lire 150.000 darebbe luogo ad entrate per 56 milioni di lire.

Le liti fiscali da 2 a 20 milioni di lire per le quali non è ancora intervenuta decisione di primo grado sono oltre 954 mila.

Nell'ipotesi che le domande di chiusura riguardino il 50 per cento dei contesti, il pagamento in misura pari al 10 per cento del valore (che si aggiunge alle somme già versate o da versare pari ad un terzo delle imposte accertate) darebbe luogo ad entrate per lire 358 miliardi (sulla base di una quota media di lire 750.000).

Per le liti fiscali in primo grado di importo superiore ai 20 milioni di lire (circa 320.000) e per quelle pendenti in secondo grado ed in commissione centrale (oltre 600.000), l'articolo 7 introduce il nuovo istituto della conciliazione.

La conciliazione si attiva su iniziativa del giudice o delle parti, presuppone il consenso delle parti, combina l'esigenza dell'ufficio con quella di accelerare il giudizio.

Le modalità (casi e limiti nei quali gli uffici potranno proporre o accertare la conciliazione) vengono demandate ad un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tenuto conto che le decisioni annuali di primo grado nell'ultimo anno sono state circa 600 mila, si può valutare l'effetto (positivo) sul

gettito conseguente al valore più elevato delle liti in discussione nell'ultimo trimestre del 1994, presso le commissioni tributarie di primo grado (essendo escluse quelle per ammontari fino a 20 milioni di lire).

Come si evince dall'allegato n. 1, infatti, le maggiori entrate per il 1994, dato il meccanismo di versamento diretto nell'ipotesi di conciliazione, sono stimabili in circa lire 1.024 miliardi di cui 414 imputabili alla forfettizzazione e 610 alla conciliazione.

L'effetto di definizione delle controversie di maggior valore si riflette anche sulle liti per le quali non si sarà addivenuti ad una conciliazione. In questo caso, per effetto dei tempi richiesti dalla riscossione, mediante ruoli, delle maggiori imposte e relative sanzioni conseguenti a decisioni delle commissioni tributarie, si può stimare un incremento di gettito nel 1995 per circa 630 miliardi di lire, come risulta nell'allegato n. 1 alla presente relazione tecnica.

Le modifiche introdotte, accelerando l'iter contenzioso e le modalità di pagamento diretto, permettono, mediamente, di anticipare somme che, con i tempi attuali del contenzioso, sarebbero state incassate solo fra alcuni anni. Tuttavia, è da rilevare che, nonostante la definizione di buona parte delle controversie pendenti, lo stock ancora residuo di liti in attesa di giudizio e l'afflusso, sia pure ridotto dal meccanismo dell'«adesione» di cui all'articolo 1, di nuovo contenzioso sono di tali dimensioni da non dare luogo ad effetti negativi sul gettito del prossimo triennio conseguenti alla ricordata anticipazione (vedi allegato n. 2 alla presente relazione tecnica). Anzi, la maggiore efficienza nell'iter contenzioso tenderà a ridurre l'utilizzo del ricorso limitato ai fini dilatori, con un complessivo beneficio per la macchina fiscale.

È da tenere presente, inoltre, che non sono stati quantificati gli effetti indiretti prodotti dal provvedimento, che pure hanno una rilevanza anche economica. Questi effetti possono essere così sintetizzati:

la possibilità di ripristinare la giustizia tributaria secondo tempi accettabili;

la convenienza per l'amministrazione ad abbandonare tutte quelle liti (la maggior parte) per le quali i costi di gestione superano quanto il contribuente è chiamato a pagare;

il recupero di risorse professionali degli uffici tributari da dedicare ad attività più produttive di lotta all'evasione;

lo sfoltimento del contenzioso esistente, che dovrebbe riflettersi, sul piano più generale, anche sui minori costi sopportati dal contribuente e, quindi, tradursi in modifiche anche sull'entità delle basi imponibili;

nei primi anni successivi l'effetto di sfoltimento dello *stock* di liti di importo modesto, che dovrebbe contribuire a produrre entrate aggiuntive per l'innalzamento dei valori esaminati.

L'articolo 6 stabilisce che i soggetti che non hanno effettuato nell'ultimo anno operazioni imponibili e non ai fini IVA possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere le irregolarità dovute alla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi

(di impresa e di lavoro autonomo) versando un importo di lire 100.000. Le partite presenti nell'archivio anagrafico dell'anagrafe tributaria al 28 dicembre 1993 sono circa 7.440.000 e le dichiarazioni IVA presentate nel 1993 circa 5.210.000.

Dalla differenza pari a 2.230.000 delle partite IVA, alle quali non corrispondono dichiarazioni IVA, occorre sottrarre: 1.275.000 agricoltori in regime di esonero nonchè 200.000 soggetti che effettuano solo operazioni esenti. Pertanto i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione IVA sono circa 755.000. Se si ipotizza un'adesione del 10 per cento, tenendo presenti le condizioni di fruibilità della sanatoria il gettito che ne consegue sarà pari a 7 miliardi di lire.

Gli articoli da 11 a 14 prevedono l'istituzione e l'organizzazione del Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) al quale sono addetti undici magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, con funzioni di capi uffici.

Le norme non comportano oneri netti in quanto al successivo articolo 15 è prevista la correlativa riduzione di undici unità nel numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari e, pertanto, si provvederà a ridurre la dotazione del capitolo concernente le spese di funzionamento del Servizio centrale degli ispettori tributari di lire 1.113 milioni.

L'articolo 16 considera che il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha autorizzato il Ministero delle finanze a bandire concorsi per complessivi mille posti, la metà dei quali relativi a personale da inquadrare nel profilo professionale di funzionario tributario (VIII livello retributivo-funzionale) e l'altra metà da collocare nel profilo di collaboratore tributario (VII livello); tale personale è destinato all'attività di controllo nelle sedi dove si registrano maggiori carenze di organico.

In base alle vigenti disposizioni in materia, per l'espletamento dei concorsi di cui sopra, occorrerebbe far sostenere ai candidati due prove scritte ed una prova orale alla quale sarebbero ammessi tutti coloro che risultassero idonei negli scritti anzidetti.

La procedura dinanzi indicata, tenuto conto del consistente numero di domande di partecipazione che si prevede verranno presentate, specialmente per quanto concerne il profilo professionale di collaboratore tributario, renderebbero assai lunghi i tempi occorrenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi.

La norma presente, quindi, consente di accelerare i tempi in questione senza comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti.

La norma contenuta nell'articolo 17 mira a modificare il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, al fine di soddisfare l'esigenza di potenziamento della struttura di *staff* degli uffici centrali e periferici.

Il maggior onere conseguente all'aumento di sei unità della qualifica di dirigente generale di livello C viene ad essere compensato dalla riduzione del numero dei posti di dirigente di funzione D ed E, rispettivamente per sei e tre unità. Alla copertura della relativa spesa,

quantificabile in 618 milioni di lire annui assumendo a base di calcolo una retribuzione media annua di 103 milioni di lire per il livello C, si provvede mediante riduzione di complessivi sei posti nella qualifica di dirigente superiore (spesa unitaria 76 milioni di lire) e di 3 posti nella qualifica di primo dirigente (spesa unitaria 65 milioni di lire), con una conseguente diminuzione di spesa di 651 milioni di lire annui.

L'articolo 20, comma 2, relativo all'esenzione dalle imposte di bollo e registro dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, comporta una perdita di gettito di circa 5 miliardi di lire.

Il comma 3 dello stesso articolo 20 modifica il punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, comportando l'aumento dell'aliquota del gasolio per uso agricolo dal 10 per cento al 13 per cento, con una conseguente maggiore entrata valutabile in 55 miliardi di lire; prevede, inoltre, la riduzione dell'aliquota della benzina al 55 per cento dell'aliquota normale, producendo una minore entrata stimata in 50 miliardi di lire. L'effetto netto del comma in esame è quindi un saldo positivo pari a 5 miliardi di lire.

L'articolo 21, che concerne le tasse e i diritti sugli aeromobili, dispone, al comma 1, la soppressione della tassa speciale annuale dovuta dai proprietari di aeromobili, con una conseguente perdita di gettito stimata in circa 10 miliardi di lire. Il comma 2 dello stesso articolo prevede il raddoppio dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale. Tale modifica comporta un aumento di gettito di circa 55 miliardi di lire. Il comma 3 dispone che un terzo delle entrate di cui al comma 2 (circa 20 miliardi di lire) venga destinato all'ammodernamento degli aeroporti minori. In relazione a tale destinazione si considera come effetto netto un gettito di 35 miliardi di lire, che viene utilizzato a copertura delle minori entrate di lire 10 miliardi relative alla soppressione della suddetta tassa speciale e della perdita di gettito di 25 miliardi di lire derivante dalle agevolazioni IVA di cui al successivo articolo 22.

L'articolo 22 stabilisce la proroga di disposizioni agevolative ai fini dell'IVA per le popolazioni della regione Friuli colpite dal sisma del 1976; gli effetti di tale norma sono valutati in 25 miliardi di lire di perdita di gettito su base annua.

Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge concorrono al conseguimento degli obiettivi della manovra di finanza pubblica per il triennio 1995-1997 e, pertanto, il provvedimento deve intendersi collegato alla predetta manovra.

ALLEGATO 1

QUANTIFICAZIONE DEL MAGGIOR GETTITO CONNESSO ALLA DEFINIZIONE NEL 4º TRIMESTRE 1994 DELLE LITI PENDENTI

Ammontare medio dei ricorsi discussi compresi fra 20 e 400 milioni di lire (1) (imposta + sanzioni): 76 milioni di lire.

Ammontare medio dei ricorsi discussi compresi fra 0 e 400 milioni di lire (imposta + sanzioni): 22 milioni di lire.

Maggiore valore delle liti in discussione nel 4º trimestre 1994: 54 milioni di lire.

	1994		1995
Numero di decisioni nel 4º trimestre (600.000×3/12)	150.000		
Numero di conciliazioni ipotizzate			
(50 per cento)	75.000	Numero di liti decise nel 1994	75.000
Maggior valore liti conci- liate			
(54 milioni×75.000)	4.050 miliardi	Liti definite perchè non appellate (70%)	52.500
Conciliazione al 30% del-			
l'accertato (2)	1.215 miliardi	Maggior valore delle liti definite (54 milioni × 52.500)	2.835 miliardi
Imposta già riscossa (3)	– 535 miliardi	Valore medio definito	936 miliardi
Incasso da conciliazione con versamenti diret- ti (4) (al netto degli inte-			
ressi)	610 miliardi	Imposta già riscossa (3)	– 374 miliardi
Incassi da forfettizzazione	414 miliardi	Incassi da conciliazione tramite ruoli	70
TOTALE INCASSI	1.024 miliardi	Totale incassi	632 miliardi

- (1) Si è scelto un limite di 400 milioni di lire per prudenza. In questo modo, infatti, si sono escluse le liti di più ampio importo che avrebbero fatto salire il valore delle liti in discussione, ma sono di numerosità ridotta e, quindi, con una più bassa probabilità di essere discusse.
- (2) Il 30 per cento appare come l'ipotesi più credibile di conciliazione in un contesto di operatori razionali. Infatti, poichè l'attuale rapporto fra valore definito delle controversie e valore degli accertamenti in discussione è pari al 33 per cento circa per liti comprese tra 0 e 400 milioni di lire, il contribuente accetterà di conciliare ad un livello di poco inferiore alla probabilità di definizione secondo il normale decorso del contenzioso: per l'amministrazione finanziaria non sarà possibile discostarsi molto dall'ammontare di entrate che comunque si ricaverebbero proseguendo nella lite. Il 3 per cento di incassi rappresenta un margine precauzionale di riduzione di entrate accettabile per l'erario perchè pienamente compensata dai minori costi opportunità derivanti dalla prosecuzione della lite.
- (3) L'imposta già riscossa è pari ad un terzo della maggiore imposta accertata. Questa, mediamente, è pari al 40 per cento del valore accertato in discussione.
 - (4) L'ipotesi è che i versamenti diretti siano pari al 90 per cento.

ALLEGATO 2

RIDUZIONE DELLO STOCK DELLE LITI

	1994	1995	1996	1997	1998
Stock iniziale delle liti	3.200.000	2.275.000	1.825.000	1.375.000	925.000
Nuovi ricorsi		150.000	150,000	150,000	
fino al 30 settembre	450.000				
ricorsi per accertamenti senza adesione (50%)	75.000			!	
Definizioni		- 600.000	- 600.000	- 600.000	
decisioni fino al 30 set- tembre	- 450.000				
liti fino a 20 milioni con forfettizzazione	- 850.000				
liti superiori a 20 milioni conciliate	- 75.000		ļ		
liti superiori a 20 milioni decise	- 75.000				

Ipotesi:

le decisioni delle commissioni considerate sono 600.000 all'anno; dal 1995 il numero dei ricorsi presentati ogni anno si abbatte al 25 per cento in relazione all'introduzione del concordato per adesione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, e 17 settembre 1994, n. 538.

Decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1994

Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo i

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 1.

(Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA)

- 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.
- 2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di

denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

- 3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale d'attuazione del 1º settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.
- 4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.
- 5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.
- 6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:
- a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;
- b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonchè delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.
- 7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

- 8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.
- 9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.

Art. 2.

(Accertamento con adesione ai fini di altre imposte dirette)

- 1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1 sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.
- 2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonchè su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.

Art. 3.

(Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonchè, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1º gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di

sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

(Autotutela)

1. Con decreti del Ministro dalle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

Art. 5.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

- 1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possano insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:
- a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;
- b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
- 2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.
- 3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
 - 4. Ai fini del presente articolo:
- a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando,

comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

- b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;
- c) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.
- 5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
- 6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
- 7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 7.
- 8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
- 9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.
- 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Art. 6.

(Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA)

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA nonchè delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo.

Art. 7.

(Conciliazione giudiziale)

- 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:
- «Art. 20-bis. (Conciliazione). 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.
- 2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.
- 3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.
- 4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce

titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

- 5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.
- 6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.».
- 2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

Art. 8.

(Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali)

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:
- «c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 9.

(Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria)

- 1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 7 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.
- 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.

Art. 10.

(Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione)

- 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.».
- 2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
- «3-quater. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.».

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 11.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

- 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 12, comma 3.
- 2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14:
- a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;
- b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
- c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
- d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento

mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonchè ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);

- e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
- f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);
- g) cura la tenuta e l'aggiornamento dall'anagrafe prevista dall'articolo 13.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonchè ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.
- 4. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 14, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorchè sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.
- 5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.
- 6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:
 - a) esclusione dell'avviso di procedimento;
 - b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.
- 7. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 12.

(Organizzazione del Servizio)

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a cinque anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonchè undici componenti tra magistrati amministrativi, contabili o ordinari e avvocati e procuratori dello Stato, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

- 2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati dello Stato, di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata che dura in carica tre anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.
- 3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica tre anni e sono confermabili per una sola volta.
- 4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello *C*.
- 5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.
- 6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.
- 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Anagrafe patrimoniale)

- 1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 11.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonchè i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
- 3. Con il decreto di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
- 4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.
- 5. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonchè gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

- 6. Con il decreto di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 12.
- 7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 12, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, nonchè a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Articolo 14.

(Norme di attuazione)

- 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 11, 12 e 13.
- 2. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

Articolo 15.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

- 1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;
- b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».
- 2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

- 3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 16.

(Concorsi speciali)

- 1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.
- 2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Articolo 17.

(Personale dirigenziale)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:
- «I. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentonove unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantasette per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentocinquantanove per il livello di funzione E.
- 1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».
- 2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:
- «5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C».
- 3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti un

posto di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove posti di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoquattordici posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

- a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:
- 1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»:
- 2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»:
- 3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;
 - b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:
- 1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;
- 2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;
- 3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

Articolo 18.

(Compiti della Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni

ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Articolo 19.

(Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza)

- 1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente:
- «Art. 5. 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.
- 2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorchè non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.
- 3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.
- 4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.
- 5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonchè di funzioni di comando di elevato impegno.
- 6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del 1º gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

- 8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.
- 9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge».
- 2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal' regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.
- 3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 20.

(Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo)

- 1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo 5.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.
- 3. Il punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:
- «6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Articolo 21.

(Tasse e diritti sugli aeromobili)

- 1. L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.
- 2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.
- 3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo 22.

Articolo 22.

(Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

- 1. Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.
- 2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 21 del presente decreto.

Articolo 23.

(Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario)

1. Limitatamente agli esercizi 1994 e 1995 alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, per un importo pari a lire 450 milioni, si fa fronte con le somme non impegnate, iscritte per l'anno 1994 al capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (spese per il funzionamento del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria). Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1994 possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 24.

(Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI)

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
- 2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immbili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1994.

SCÀLFARO

Berlusconi - Tremonti - Biondi - Dini - Pagliarini - Urbani

Visto, il Guardasigilli: BIONDI